

## I PRINCIPI DI REVISIONE DEL REPORT DELLA SOSTENIBILITA'

**Il recepimento della Direttiva 2022/2464/UE – CSRD e i principi di revisione**

**Analisi e nuove implicazioni sul MOG 231**

**La Direttiva 2022/2464/UE**

La **Direttiva 2022/2464 - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)** ha rivoluzionato la rendicontazione di sostenibilità, facendola diventare una parte integrante dei bilanci economico-finanziari. Tra le numerose novità rispetto alla precedente **Direttiva 2014/95 Non-Financial Reporting Directive (NFRD)** vi è l'introduzione di standard per il reporting di sostenibilità denominati **ESRS (European Sustainability Reporting Standards)** e l'allargamento del perimetro della normativa che includerà, nel tempo, non solo gli Enti di Interesse Pubblico, ma tutte le grandi imprese, anche non quotate, e le Pmi quotate.

La rendicontazione di sostenibilità o *sustainability reporting* attiene a tutte le attività di reportistica e di rendicontazione sugli obiettivi legati all'**ESG, Environmental, Social e Governance** e a come le aziende stanno progredendo in questa direzione.

In sostanza consiste nella **misurazione, comunicazione e assunzione di responsabilità (accountability)** nei confronti degli stakeholder sia interni che esterni, in relazione alla performance dell'organizzazione rispetto all'obiettivo dello sviluppo sostenibile. Il report di sostenibilità deve fornire

una **rappresentazione equilibrata e ragionevole** della performance di sostenibilità di un'organizzazione, compresi gli impatti positivi e negativi generati dal suo operare.

Sebbene la CSRD non coinvolgesse le Pmi non quotate, tuttavia gli *stakeholder* ed in particolare le banche, chiedono con sempre maggior frequenza informazioni di sostenibilità al fine di concedere finanziamenti agevolati per le iniziative di sostenibilità e soddisfare le esigenze informative degli ESRS in relazione alla catena del valore.

Le imprese soggette alla CSRD devono fornire informazioni non solo sulle proprie attività, ma anche quelle relative ai rapporti commerciali e alla catena di fornitura, coinvolgendo direttamente le Pmi nel processo di rendicontazione.

Proprio in tale ottica, onde evitare criteri non confrontabili e troppo disparati tra loro, la Commissione Europea ha ritenuto opportuno sollecitare l'**EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)** a predisporre uno standard volontario per la rendicontazione di sostenibilità da parte delle Pmi, quindi un framework univoco.

Altro elemento di novità consiste nella possibilità per le PMI di disporre di uno standard per predisporre, su base volontaria, la rendicontazione di sostenibilità e soddisfare le esigenze informative di banche, investitori e grandi imprese.

In linea con quanto suggerito dalla stessa Commissione Europea in fase di pubblicazione degli ESRS, l'EFRAG ha pubblicato una **bozza di standard per la rendicontazione di sostenibilità da parte delle Pmi non**

## **quotate** (*Voluntary Esrs for Non-Listed Small- and Medium-Sized Enterprises – VSme Esrs*).

Lo standard VSME è un **framework semplificato per la rendicontazione delle informazioni di sostenibilità**, specificamente progettato per le esigenze e le caratteristiche delle piccole e medie imprese non quotate.

La collaborazione delle grandi imprese e delle banche nell'uniformare e allineare le proprie richieste allo standard sarà quindi fondamentale per il successo dell'iniziativa. L'Efrag, nel redigere il documento, ha operato secondo un **principio di proporzionalità**, ovvero ha utilizzato un linguaggio semplificato ed un sistema modulare che riduce in modo significativo le informative richieste rispetto a quanto indicato dagli Esrs, pur rimanendo coerente con essi.

### **Quali sono i benefici dell'adozione dello standard VSme?**

Miglioramento dell'immagine aziendale e della **reputazione**: dimostrare un impegno per la sostenibilità può rafforzare la fiducia di stakeholder come investitori, clienti e dipendenti.

- Maggiore **accesso al credito e agli investimenti**: le aziende che adottano pratiche sostenibili sono spesso considerate più affidabili dalle banche e dagli investitori, con un conseguente miglioramento delle condizioni di accesso al credito e al capitale.
- Riduzione dei **rischi finanziari**: l'adozione di pratiche sostenibili può aiutare le aziende a ridurre i rischi legati a fattori come il cambiamento climatico, l'esaurimento delle risorse e le controversie sociali.

- Aumento della **competitività**: in un mercato sempre più attento alla sostenibilità, le aziende che adottano pratiche ESG possono guadagnare un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti.
- Migliore **gestione delle performance aziendali e vantaggi competitivi**: la rendicontazione della sostenibilità aiuta le aziende a identificare aree di miglioramento, a prendere decisioni più informate e consente di conseguire livelli di benchmarking più elevati oltre ad assicurare una continuità aziendale fondata su elementi di certezza competitiva.

**Nella tavola sottostante, sono riportati i valori soglia.**

## IMPRESE SOGGETTE ALLO STANDARD VSME ESRS

Microimpresa	Un'impresa è micro se non supera due dei seguenti limiti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. euro 450.000 totale di stato patrimoniale;</li> <li>2. euro 900.000 ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;</li> <li>3. 10 numero medio di dipendenti.</li> </ol>
Piccola impresa	Un'impresa è piccola se non supera due dei seguenti limiti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. euro 5.000.000 totale di stato patrimoniale;</li> <li>2. euro 10.000.000 ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;</li> <li>3. 50 numero medio di dipendenti.</li> </ol>
Media impresa	Un'impresa è media se non supera due dei seguenti limiti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. euro 25.000.000 totale di stato patrimoniale;</li> <li>2. euro 50.000.000 ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;</li> <li>3. 250 numero medio di dipendenti.</li> </ol>

L'adozione dello standard VSME rappresenta un'opportunità per le PMI non quotate per dimostrare il proprio impegno per la sostenibilità, migliorare le loro performance aziendali e rafforzare la loro competitività sul mercato.

## **Novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 125/2024**

Il D. Lgs. 125/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2024, entrato in vigore il 25 settembre scorso, nel recepire la Direttiva Ue 2022/2464 **ha introdotto l'obbligo di integrare i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) negli assetti organizzativi e nei sistemi di controllo dei rischi.** Questo cambiamento implica non solo la raccolta di dati quantitativi, ma anche qualitativi, che riflettano accuratamente come le aziende affrontano la sostenibilità.

In un'ottica di prevenzione delle crisi e di sostenibilità del business, l'adeguatezza degli assetti aziendali deve necessariamente includere l'adozione di politiche e procedure mirate in ambito ESG, oltre a promuovere attività di formazione specifica. L'approccio consentirà una migliore comprensione e gestione dei rischi e delle opportunità connessi ai temi ESG e al loro impatto sull'operatività aziendale.

Il Decreto Legislativo n. 125/2024 inoltre, **ha modificato le soglie applicabili per la redazione dei bilanci abbreviati** e delle microimprese e per l'esclusione dalla redazione del bilancio consolidato di gruppo.

I nuovi limiti dimensionali permetteranno a molte imprese di applicare semplificazioni nella redazione del bilancio d'esercizio. Resta però qualche incertezza sulla decorrenza di queste disposizioni.

In particolare, **l'articolo 16 del Decreto** in parola, in attuazione della **Direttiva Delegata UE/2023/2775**, modifica le soglie previste dal Codice civile per i bilanci abbreviati e micro, oltre che apportare modifiche al **Decreto Legislativo n. 127/1991** con riferimento all'**obbligo della redazione del bilancio consolidato delle imprese controllanti**.

L'aumento dei limiti permetterà a più soggetti di usufruire di semplificazioni nella redazione del bilancio d'esercizio, oltre che dell'esclusione dalla redazione dell'eventuale bilancio consolidato.

### **Bilancio abbreviato**

Con le modifiche apportate *all'articolo 2435-bis del Codice civile*, i limiti dei ricavi/prestazioni e dell'attivo dello stato patrimoniale sono modificati come segue:

- 1) **totale dell'attivo dello stato patrimoniale**: da 4.400.000 euro a **5.500.000** euro;
- 2) **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: da 8.800.000 euro a **11.000.000** euro;
- 3) **dipendenti occupati** in media durante l'esercizio: **50 unità** (non modificato).

Pertanto, è consentita la redazione del bilancio in forma abbreviata quando per due esercizi consecutivi non siano superati due dei suddetti limiti.

Inoltre, non è prevista la **redazione della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428** del Codice civile, salvo che non la si voglia comunque predisporre oltre all'esonero dalla predisposizione del Rendiconto finanziario.

## Bilancio delle Microimprese

Con riferimento al bilancio delle microimprese di cui *all'articolo 2435-ter del Codice civile* invece, sono modificati i limiti dei ricavi/prestazioni e dell'attivo dello stato patrimoniale come segue:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: da 175.000 euro a **220.000** euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: da 350.000 euro a **440.000** euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5 unità** (invariato).

Il D. Lgs. n. 125/2024 all'articolo 16 non tratta la decorrenza delle nuove soglie e il successivo articolo 17 tratta dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni della rendicontazione di sostenibilità.

In considerazione della data di entrata in vigore del Decreto legislativo e date le indicazioni di cui all'*articolo 2 della direttiva n. 2023/2775/UE*, considerato che il legislatore italiano non ha espressamente indicato di consentire l'applicazione delle nuove soglie per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva, si desume che le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

Inoltre:

**con l'articolo 17, il Decreto Legislativo n. 125/2024, a decorrere dal 25 settembre 2024, abroga il Decreto Legislativo n. 254/2016 in relazione alle *comunicazioni di carattere non finanziario (NFRD)*.**

## Impatto sul Decreto Legislativo n. 39/2010

La revisione legale è disciplinata dal D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

Di particolare rilievo è l'articolo 14-bis, introdotto a decorrere dal 25 settembre 2024. Disciplina la Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Il **revisore della rendicontazione di sostenibilità**, appositamente incaricato, attraverso la sua relazione, esprime le proprie conclusioni circa:

- la conformità della suddetta rendicontazione alle norme del decreto che ne disciplinano i criteri di redazione,
- la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9;
- la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del Regolamento UE/2020/852, del Parlamento e del Consiglio europeo.

Il revisore della rendicontazione di sostenibilità può essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale.

La relazione di attestazione, redatta in conformità ai principi di attestazione di cui al novellato articolo 11 del D. Lgs n. 39/2010, comprende:

a) un **paragrafo introduttivo** che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;



b) **una descrizione della portata delle attività di attestazione** della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;

c) **le conclusioni.**

La relazione di attestazione è **firmata e datata dal responsabile dell'incarico di attestazione** della rendicontazione di sostenibilità. Quando l'attività di attestazione è svolta da una società di revisione legale, la relazione di attestazione reca almeno la firma del responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità che svolgono l'incarico per conto della società di revisione.

Attualmente la normativa prevede il rilascio di una **“Limited Assurance”** la quale deve contenere:

- Natura delle procedure definite nella relazione di *assurance* al fine di descrivere il contesto ai potenziali lettori;
- Natura delle procedure simili alla *reasonable assurance* (minore profondità delle procedure);
- Conclusione espressa negativamente sulla corretta applicazione dei principi redazionali adottati: ovvero "... non siamo a conoscenza di aspetti che ci inducano a ritenere che la Dichiarazione Non Finanziaria non sia conforme ai principi redazionali adottati."

A regime fino al 2028 e, successivamente, in via definitiva, dovrà essere prodotta la **“Reasonable Assurance”** la quale deve contenere:

- Livello di *assurance* simile a quello delle informazioni economico-finanziarie;

- Evidenze sufficienti e appropriate a supporto di tale livello di *assurance*;
- Natura delle procedure (ad esempio, indagine, ispezione, riesame);
- Conclusione espressa positivamente sulla corretta applicazione dei principi di redazione.

**Si rinvia poi ai principi di redazione ISAE 3000.**

## **Il principio della Doppia Materialità**

La *doppia rilevanza* rappresenta una delle principali novità della Direttiva CSRD (2022/2464/UE), recepita in Italia con il D. Lgs. n. 125/2024 e costituisce il principio su cui basare l'individuazione e la selezione delle informazioni da fornire nella relazione sulla gestione. Una questione di sostenibilità è significativa se soddisfa i criteri definiti per la rilevanza d'impatto e per la rilevanza finanziaria.

A partire dal 2024, le imprese devono pertanto introdurre un sistema di valutazione più articolato rispetto a quanto fatto applicando il *D. Lgs. n. 254/2016* che recepisce la **Direttiva 2014/95/UE (modificativa della Direttiva 2013/34/UE)** in tema di dichiarazione non finanziaria (DNF).

Il concetto di **doppia materialità** si riferisce **all'analisi e alla valutazione di come le questioni ambientali, sociali e di governance ESG influenzino le performance finanziarie di un'azienda** (nella dimensione della materialità finanziaria) e, al contempo, di come le **attività aziendali impattino su questioni sociali e ambientali** (in termini di materialità esterna o impatto).

**I principi della doppia materialità considerano due direzioni di influenza:**

- 1. Dall'interno verso l'esterno nel senso di Materialità esterna o di Impatto.** In questo senso la doppia materialità rappresenta come le operazioni e le politiche di un'azienda possono influenzare l'ambiente e la società. In questo caso si comprende l'impatto delle emissioni di gas serra, l'uso delle risorse, la gestione dei rifiuti, le condizioni di lavoro e il contributo al benessere delle comunità locali.
- 2. Dall'esterno verso l'interno nella forma di Materialità finanziaria** con la valutazione di come i fattori ESG possano influenzare la stabilità finanziaria e operativa di un'organizzazione. Ad esempio, come i cambiamenti climatici possono rappresentare un rischio materiale per un'azienda se provocano danni agli impianti di produzione o interrompono la catena di fornitura. O ancora e allo stesso modo, come le questioni sociali o come le pratiche lavorative, possono influenzare la reputazione dell'azienda e le sue performance.

La **doppia materialità** rappresenta oggi un principio chiave per le aziende che adottano una **strategia di sostenibilità** e che intendono comunicare ai propri stakeholder non solo il modo in cui proteggono il proprio valore aziendale dai **rischi ESG**, ma anche come si impegnano a ridurre il proprio impatto negativo su ambiente e società. Questa metodologia è diventata sempre più rilevante con la crescita dei volumi legati agli **investimenti sostenibili e responsabili**, e nel momento in cui gli investitori decidono di prestare una crescente attenzione non solo alla

performance finanziaria delle aziende in cui investono, ma anche al loro impatto più ampio sull'ambiente e sulla società.

La **doppia materialità** è stata formalmente introdotta e definita dalla Commissione Europea nell'ambito del suo lavoro sulla finanza sostenibile e la **rendicontazione non finanziaria**. In particolare, il concetto ha guadagnato rilevanza con l'aggiornamento della ***Non-Financial Reporting Directive (NFRD)***, la direttiva europea che regola la divulgazione di informazioni non finanziarie da parte delle grandi imprese. L'obiettivo della doppia materialità è quello di fornire informazioni più complete e trasparenti ai vari stakeholder, inclusi investitori, consumatori, policy maker e la società civile, in modo che possano valutare meglio la sostenibilità a lungo termine e l'impatto delle aziende.

La Doppia Materialità è un principio fondamentale della **Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD**, la direttiva dell'Unione Europea per migliorare e standardizzare la **rendicontazione di sostenibilità** delle aziende. La CSRD e la doppia materialità rappresentano un passo importante verso una **maggiore responsabilizzazione delle aziende nei confronti della sostenibilità** e mette a disposizione dati e informazioni per consentire decisioni più informate e consapevoli da parte di tutti gli stakeholder.

La **Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) o Supply Chain Act**, pubblicata sulla GUCE il 5 luglio 2024, obbliga alcuni tipi di imprese a identificare, prevenire e, ove necessario, mitigare ed eliminare gli impatti negativi su **diritti umani e ambiente**. Gli Stati membri

della comunità avranno ora due anni per il suo recepimento negli ordinamenti giuridici interni.

In particolare, la CSDDD avrà un impatto diretto sulla gestione dei **rischi ESG** delle aziende, richiedendo loro di identificare, prevenire, mitigare e rendicontare gli impatti negativi delle loro attività e delle loro **catene del valore** su questioni ambientali e sociali. Questo processo di due diligence dovrebbe contribuire a garantire che le aziende agiscano in modo responsabile per quanto riguarda i diritti umani, l'ambiente, il clima e la corruzione.

Inoltre, il principio di Doppia Materialità è di fatto implicito nella CSDDD in quanto la due diligence in materia di sostenibilità richiede alle aziende di considerare sia gli **Impatti sui Diritti Umani e sull'Ambiente** nella forma di **Materialità Esterna**, sia i **Rischi per l'Impresa nell'accezione della Materialità Finanziaria**.

Nel primo caso: con la **valutazione degli impatti sui Diritti Umani e sull'Ambiente** le imprese sono chiamate a valutare come le loro operazioni e quelle dei loro fornitori possano avere un impatto negativo su persone e ambiente e sono chiamate ad agire per prevenire o mitigare questi impatti. Nel caso dei **rischi per l'impresa** le realtà hanno la necessità di valutare come i rischi ESG possano influenzare le loro performance finanziarie, la loro reputazione e la capacità di operare in modo sostenibile nel lungo termine.

**La doppia materialità è strettamente legata alla gestione dei rischi ESG**, poiché entrambe le dimensioni richiedono alle aziende di valutare e

di gestire l'impatto delle loro operazioni e delle condizioni esterne sui fattori ambientali, sociali e di governance.

Nello specifico, la gestione dei Rischi ESG si riferisce al processo attraverso il quale un'organizzazione identifica, valuta e controlla i potenziali rischi che potrebbero derivare da questioni ambientali, sociali e di governance, e che potrebbero avere un impatto sulla **performance finanziaria e operativa** dell'azienda. Esempi di rischi ESG includono: Rischi ambientali come il **cambiamento climatico**, la **perdita di biodiversità**, l'inquinamento e la gestione delle risorse naturali. Rischi sociali come le condizioni di lavoro, i diritti umani, la salute e la sicurezza, e l'impatto sulle comunità locali il rispetto dell'**inclusione** Rischi di governance come la struttura del consiglio di amministrazione, le **politiche retributive**, la corruzione e il rispetto delle leggi. Il rapporto tra **Doppia Materialità e gestione dei rischi ESG** è fondamentalmente basato su un metodo che invita le aziende a considerare non solo come i **rischi ESG influenzino la loro performance finanziaria** (e dunque la loro **materialità finanziaria**), ma anche come le loro operazioni e le decisioni aziendali influenzino a loro volta i fattori ambientali, sociali e di governance (in questo senso nella forma di **materialità esterna o di impatto**). In concreto con la Doppia Materialità le aziende sono chiamate a gestire i rischi ESG sia dal punto di vista degli effetti negativi sui loro risultati economici sia per quanto attiene all'impatto negativo delle loro attività su ambiente e società. La Doppia materialità rappresenta anche una fase di passaggio verso una rendicontazione integrata con un cambiamento nella forma in cui le organizzazioni comunicano le loro prestazioni finanziarie e non finanziarie.

L'obiettivo finale di questa evoluzione prevede la fornitura di un quadro più completo della performance dell'organizzazione, nel quale sono inclusi gli impatti finanziari e gli aspetti ambientali, sociali e di governance.

La transizione verso la rendicontazione integrata è costituita da una serie di passaggi che possono essere sintetizzati in quattro punti:

**Comprensione della doppia materialità**, ovvero la corretta valutazione di come il principio della Doppia materialità si applica a una organizzazione. In questo processo occorre includere anche l'analisi di come le questioni ESG influenzino le prestazioni finanziarie e di come le varie attività aziendali influenzino l'ambiente e la società.

1. **Identificazione corretta delle questioni materiali.** In questo passaggio, da attuare anche con l'**analisi di materialità**, è necessario valutare quali questioni ESG sono materiali per una organizzazione. In questa analisi rientra la valutazione dei rischi e delle opportunità ESG, ma anche la corretta comprensione delle aspettative degli stakeholder.
2. **Raccolta e analisi dei dati relativi alle questioni materiali** (anche con la creazione della **matrice di materialità**)
3. **Creazione del report integrato** nel quale sono rappresentate in modo chiaro e coerente le prestazioni finanziarie e non finanziarie, in modo chiaro e comprensibile a tutti gli stakeholder.

## I principi di sostenibilità per le Pmi non quotate

In linea con quanto previsto dalla normativa CSRD, anche lo **standard VSme** prevede di inserire le informazioni di sostenibilità in un'**apposita sezione della relazione sulla gestione** da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

Se l'impresa oggetto di rendicontazione è capogruppo di un gruppo di imprese, l'informativa di sostenibilità dovrebbe essere preparata su base consolidata e includere le informazioni relative alle sussidiarie.

Sebbene in un contesto semplificato, anche lo **standard VSme** tratta l'**analisi di doppia materialità (o doppia rilevanza)**, che prevede di verificare sia la materialità di impatto che quella finanziaria. L'impresa dovrà quindi identificare gli impatti che ha o può avere sulle persone e sull'ambiente, così come i rischi finanziari e le opportunità che derivano o possono derivare dalle tematiche di sostenibilità. L'esito dell'analisi, che può coinvolgere gli stakeholder dell'impresa, è di particolare importanza per poter minimizzare o evitare gli impatti negativi e per migliorare i prodotti e servizi offerti dall'impresa. Inoltre, l'adeguata comprensione dei rischi finanziari permette all'impresa di ridurre i costi operativi e di evitare sanzioni, cause legali e danni reputazionali.

La **materialità (o rilevanza) di impatto** identifica le questioni di sostenibilità che hanno un impatto effettivo o potenziale sulle persone o sull'ambiente nel breve, medio e lungo periodo e che sono connesse alle attività operative dell'impresa, ai suoi prodotti o servizi, o ai suoi partner commerciali come i fornitori. A differenza dei principi ESRS, l'analisi si



concentra sugli aspetti negativi senza considerare quelli positivi. La gravità dell'impatto negativo della tematica analizzata permette all'impresa di determinare se una questione è rilevante oppure no. La gravità è determinata dai seguenti fattori:

- **l'entità:** quanto è grave il danno causato alle persone o all'ambiente;
- **la portata:** quanto è diffuso il danno causato alle persone o all'ambiente;
- **la natura irrimediabile:** se e in che misura è possibile porre rimedio al danno causato alle persone o all'ambiente.

Nel caso di impatti potenziali, in aggiunta alla gravità, va considerata anche la probabilità di accadimento. La gravità può essere determinata anche in modo qualitativo e non è necessario rendicontare analiticamente entità, portata e irrimediabilità della tematica analizzata.

La **materialità (o rilevanza) finanziaria** identifica le questioni di sostenibilità che riguardano rischi finanziari che potrebbero incidere sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa, sul risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso al finanziamento o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine. Gli impatti materiali generati dall'impresa rappresentano il più delle volte anche una fonte di rischio finanziario. Tuttavia, l'impresa dovrebbe considerare anche altre fonti di rischio. Per esempio, la dipendenza da risorse naturali e sociali può essere una fonte di rischio finanziario. La determinazione della materialità di un rischio finanziario si basa su probabilità di accadimento, natura ed entità potenziale.

## **Il perimetro di reporting per le informazioni sulla sostenibilità, richieste dagli ESRS**

### **1. Informazioni sugli effetti dei rischi e delle opportunità di sostenibilità:**

1. Effetti sul modello di business, la catena del valore, la strategia e il processo decisionale.
2. Effetti finanziari sulla posizione finanziaria, i risultati finanziari e i flussi di cassa.
2. L'azienda ha identificato e classificato gli effetti dei rischi e delle opportunità di sostenibilità sul modello di business, la catena del valore, la strategia e il processo decisionale?
3. L'azienda ha identificato e classificato gli effetti finanziari dei rischi e delle opportunità di sostenibilità sulla posizione finanziaria, i risultati finanziari e i flussi di cassa?

### **4. Informazioni sui piani di transizione e di azione:**

1. Piano di transizione climatica per le aziende ad alto impatto climatico.
2. Piano d'azione climatica per le aziende a basso impatto.
3. Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.
4. Approvazione del piano di transizione da parte della governance aziendale.
5. L'azienda ha sviluppato un piano di transizione climatica (per le aziende ad alto impatto) o un piano d'azione climatica (per le aziende a basso impatto)?
6. Il piano di transizione è stato approvato dalla governance aziendale?

7. I piani includono obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra?

• **Informazioni sulla gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità (IRO):**

- Processi di identificazione, valutazione e gestione degli IRO.
  - Traduzione dei dati sugli IRO in rischi finanziari per l'azienda per orizzonte temporale.
  - Valutazione delle misure di mitigazione attuali e future e della capacità di adattamento dell'azienda.
- L'azienda ha fornito informazioni sulla gestione degli IRO, inclusi i processi di identificazione, valutazione e gestione?
  - L'azienda ha tradotto i dati sugli IRO in rischi finanziari per l'azienda (ad es. interruzioni della catena di approvvigionamento, danni alle proprietà, calo delle vendite, ecc.) per orizzonte temporale?
  - L'azienda ha valutato le misure di mitigazione attuali e future per questi rischi e la capacità di adattamento, anche finanziaria, dell'azienda?

• **Informazioni sulla Tassonomia ambientale dell'UE:**

- l'azienda ha incluso le tabelle con gli indicatori finanziari per le attività ammissibili e allineate alla Tassonomia ambientale nella sezione ambientale della dichiarazione di sostenibilità?
- l'azienda ha sviluppato un piano di transizione e le sue attività economiche sono o saranno ammissibili alla Tassonomia ambientale, ha spiegato i suoi obiettivi e piani d'azione per l'allineamento ai criteri tecnici di contributo sostanziale?

- l'azienda ha sviluppato un piano d'azione per la decarbonizzazione e l'adattamento, ha confrontato le spese in conto capitale (CapEx) e le spese operative (OpEx) significative dell'esercizio con gli indicatori di CapEx e OpEx allineati, pubblicati ai sensi della Tassonomia ambientale?

## *Principi di revisione ed attestazione*

La rendicontazione o report di sostenibilità costituisce un documento di fondamentale per le aziende che operano in modo trasparente, responsabile e in linea con le crescenti aspettative normative e sociali. La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e dagli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), richiedono ora standard più elevati di trasparenza e accountability. L'attestazione delle informazioni di sostenibilità, svolta seguendo specifici principi di revisione, come **l'ISAE 3000 (Revised)**, **l'ISAE 3410** e **il futuro ISSA 5000**, giocano un ruolo essenziale nel garantire la credibilità dei dati comunicati agli stakeholder.

**L'ISAE 3000 (Revised)** è lo standard internazionale principale per la revisione di informazioni sulla sostenibilità. Creato dall'**International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)**, questo fornisce un quadro metodologico per condurre incarichi di *assurance* su dati di natura ambientale, sociale e di governance (ESG). Questo standard si applica, sia alla verifica dei bilanci di sostenibilità, ai rapporti ambientali che ai bilanci sociali, oltre che ai report di sostenibilità non obbligatori e volontari. Il processo di assurance secondo l'ISAE 3000 revised, si articola in diverse fasi: gestione dell'incarico, pianificazione e valutazione dei rischi, analisi dei controlli, raccolta di evidenze e conclusione finale. L'obiettivo è garantire che le informazioni analizzate siano accurate, affidabili e conformi agli standard adottati, riducendo l'autoreferenzialità delle aziende e aumentando la fiducia degli stakeholder. Ad esempio, un'azienda che comunica le proprie emissioni di CO2 secondo il GHG Protocol potrebbe

sottoporre tali dati a una verifica indipendente seguendo i criteri dell'ISAE 3000. Il revisore esaminerebbe i processi di raccolta, aggregazione e reporting dei dati, certificando la loro correttezza. ISAE 3410: lo standard dedicato alla rendicontazione delle emissioni di gas serra L'ISAE 3410 si distingue per il suo focus specifico sulle dichiarazioni relative alle emissioni di gas a effetto serra (GHG). Con la crescente attenzione verso il cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni, molte aziende, soprattutto nei settori ad alta intensità di carbonio, si affidano a questo standard per garantire la credibilità dei dati comunicati. Questo standard è applicabile sia in contesti regolamentati, come gli schemi di scambio di emissioni, sia in ambiti volontari, dove le aziende desiderano dimostrare il proprio impegno verso pratiche sostenibili. Ad esempio, un'impresa che misura le proprie emissioni Scope 1, Scope 2 e Scope 3 potrebbe utilizzare l'ISAE 3410 (valutazione sulle emissioni gas effetto serra) per verificare la coerenza e l'accuratezza delle sue metriche.

### *Limited Assurance e Reasonable Assurance*

Sono due tipologie di verifica che differiscono per il grado di approfondimento e il livello di sicurezza offerto. Anche in funzione della loro applicazione, la matrice del rischio si differenzia in modo sostanziale. La Limited Assurance rappresenta una revisione meno approfondita, in cui il revisore non esprime un giudizio positivo, ma dichiara che ***“non sono emersi elementi tali da considerare i dati presentati non conformi”***. Questo approccio è particolarmente diffuso nei Principi di attestazione nella rendicontazione di sostenibilità: ISAE 3000, ISAE 3410 (che si precisa è

destinato a non applicarsi più) dove i sistemi di controllo interno possono essere meno strutturati.

Al contrario, la *Reasonable Assurance* richiede un'analisi più rigorosa, con un giudizio positivo che certifica la conformità dei dati agli standard applicabili. Questo tipo di revisione è spesso preferito da aziende che desiderano rafforzare la propria reputazione e aumentare la fiducia degli stakeholder. Ad esempio, un'azienda che vuole trasmettere un messaggio di forte impegno verso la sostenibilità potrebbe optare per una Reasonable Assurance, nonostante l'aumento dei costi e delle risorse richieste.

Il futuro della revisione delle informazioni ESG è costituito dai principi **ISSA 5000** che rappresentano un significativo passo avanti nella standardizzazione globale della revisione di sostenibilità. Questo nuovo standard può essere compatibile con diversi framework internazionali come il GRI e gli ESRS e mira a fornire linee guida scalabili e flessibili per la verifica delle informazioni ESG. Una delle caratteristiche distintive dell'ISSA 5000 è la sua apertura anche a professionisti non contabili, come scienziati ambientali e ingegneri, riflettendo l'importanza di competenze multidisciplinari nel contesto ESG. Questo standard, inoltre, risponde alla crescente domanda di trasparenza e accountability da parte di investitori e autorità regolatorie.

## **Il Ruolo del Sistema di Controllo Interno.**

Un sistema di controllo interno ben strutturato è essenziale per supportare la redazione di bilanci di sostenibilità accurati e affidabili.

Questo sistema, noto come Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Non Finanziaria, aiuta a garantire che i processi di raccolta e reporting dei dati siano robusti e conformi agli standard richiesti. Ad esempio, un'azienda che implementa un SCIINF efficace sarà in grado di identificare e mitigare i rischi legati alla raccolta e all'elaborazione dei dati di sostenibilità, migliorando la qualità delle informazioni comunicate e rafforzando la fiducia degli stakeholder.

Si potrebbe concludere affermando che la rendicontazione di sostenibilità non è più un'opzione, ma una necessità per le aziende che operano in un contesto sempre più regolamentato e competitivo. Attraverso l'applicazione di standard di revisione come l'ISAE 3000 o il futuro ISSA 5000, le imprese possono garantire la credibilità e la trasparenza delle proprie dichiarazioni, soddisfacendo le aspettative normative e degli stakeholder.

La scelta tra Limited Assurance e Reasonable Assurance dipende dalle esigenze specifiche di ciascuna azienda, ma entrambe rappresentano strumenti preziosi per rafforzare la fiducia nel reporting di sostenibilità. Con l'evoluzione delle normative e l'introduzione di nuovi standard, la revisione delle informazioni ESG si prepara a diventare un elemento chiave nella strategia di sostenibilità delle imprese.



**Dell'International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000,**  
vi è una versione definitiva del novembre 2024

Alcuni i paragrafi, quali i numeri 1, 5 e 80 posso essere interessanti in funzione degli interessi del revisore legale, della governance e degli stakeholder.

- **Per il Revisore Legale:**

Questi paragrafi sottolineano l'importanza di operare eticamente, comunicare efficacemente e documentare accuratamente il proprio lavoro per fornire assurance affidabile sulle informazioni di sostenibilità.

- **Per la Governance:**

Comprendere questi requisiti aiuta a garantire che l'entità mantenga pratiche di sostenibilità trasparenti e che le informazioni fornite agli stakeholder siano credibili.

- **Per gli Stakeholder:**

Assicurano che le informazioni sulla sostenibilità siano state verificate da professionisti competenti e indipendenti, aumentando la fiducia nell'entità e nelle sue pratiche di sostenibilità.

Il paragrafo 80 dell'ISSA 5000 enfatizza l'importanza di assicurare che ogni incarico di *assurance* sulla sostenibilità abbia uno scopo razionale/ragionevole.

## Ciò significa che il revisore deve:

- **Valutare** la capacità di ottenere un livello significativo di assurance, specialmente negli incarichi di assurance limited.
- **Garantire** che l'incarico sia utile e non fuorviante per gli utenti previsti, fornendo informazioni che aiutino a prendere decisioni informate.
- **Assicurare** che l'ambito dell'incarico sia appropriato, considerando l'impatto di eventuali esclusioni sulle conclusioni del revisore e sulla comprensione degli utenti.

## ANALISI

### Paragrafo 1

Questo paragrafo introduce l'ISSA 5000, che stabilisce i requisiti generali per gli incarichi di assurance sulla sostenibilità. Questo standard è progettato per guidare i revisori legali nell'effettuare incarichi di assurance su informazioni relative alla sostenibilità, assicurando che tali incarichi siano condotti con coerenza e in conformità con principi professionali accettati.

Punti chiave:

Scopo dello Standard:

- Fornire una struttura per gli incarichi di *assurance* sulla sostenibilità.

Applicabilità:

- Si applica ai revisori legali impegnati in tali incarichi.

Benefici per le Parti Interessate:

- Garantisce che le informazioni sulla sostenibilità siano verificate in modo affidabile, aumentando la fiducia degli stakeholder.

## **Paragrafo 5**

Questo enfatizza l'importanza dei requisiti etici professionali per i revisori legali nell'esecuzione di incarichi di assurance sulla sostenibilità. In particolare, sottolinea che il revisore deve:

- Rispettare i Principi Etici: Come integrità, obiettività, competenza professionale e diligenza.
- Mantenere l'Indipendenza: Evitare conflitti di interesse per assicurare l'imparzialità del lavoro svolto.
- Garantire la Qualità del Lavoro: Seguire procedure appropriate per ottenere prove sufficienti e appropriate.

## **Quali Implicazioni**

- Il Revisore Legale deve assicurarsi di operare in conformità con gli standard etici, proteggendo la propria reputazione professionale.
- La Governance può fidarsi che il revisore operi con integrità, fornendo assurance affidabile.
- Gli Stakeholder ricevono informazioni verificate da un professionista eticamente responsabile.

## Paragrafo 80

### Scopo Razionale/ragionevole dell'Incarico testo tradotto

1. Il revisore deve determinare se l'incarico presenta uno scopo razionale. Nel farlo, il revisore deve determinare se: (Rif.: Paragrafi A207–A208)

(a) Nel caso di un incarico di *assurance limitata*, il revisore prevede di poter ottenere un livello significativo di assurance;

(b) L'incarico nel suo complesso sarà utile e non fuorviante per gli utenti previsti/destinatari; e

(c) L'ambito dell'incarico di assurance è appropriato, anche quando questo esclude parte delle informazioni sulla sostenibilità da riportare.

### Spiegazione Dettagliata

#### Concetto di Scopo Razionale/Ragionevole

Lo Scopo Razionale si riferisce all'esigenza che l'incarico di attestazione sia sensato e giustificato. Prima di accettare o proseguire un incarico, il revisore deve valutare se l'incarico ha un obiettivo chiaro e utile, assicurando che le procedure svolte porteranno a conclusioni significative per gli stakeholder.

#### (a) Assurance Limitata e Livello Significativo di Assurance

- Cosa Significa: In un incarico di assurance limitata, il revisore effettua procedure meno estese rispetto a un incarico di assurance ragionevole.

Tuttavia, deve comunque aspettarsi di ottenere un livello di assurance che sia significativo per gli utenti previsti.

- Implicazioni per il Revisore Legale: Il revisore deve valutare attentamente se, nonostante le limitazioni, le procedure pianificate permetteranno di raccogliere evidenze sufficienti per supportare una conclusione significativa.
- Per la Governance: Deve assicurarsi che l'incarico fornito al revisore permetta di ottenere informazioni utili, anche se l'assurance è limitata.
- Per gli Stakeholder: Devono essere informati del livello di assurance fornito e comprendere che, sebbene limitato, **il lavoro del revisore offre comunque valore aggiunto.**

#### **(b) Utilità e Non Fuorviante per gli Utenti Previsti/Destinatari**

- L'incarico deve essere progettato in modo che le conclusioni del revisore **siano utili per gli utenti previsti/destinatari** e non li inducano in errore. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e trasparente.
- Il Revisore Legale deve assicurarsi che le informazioni sulla sostenibilità verificate siano presentate in modo tale da essere comprese correttamente dagli stakeholder, evitando ambiguità o omissioni significative.
- La Governance: Ha la responsabilità di fornire informazioni complete e accurate al revisore, facilitando la preparazione di rapporti chiari.
- Gli Stakeholder ricevono informazioni affidabili che li aiutano a prendere decisioni informate senza essere fuorviati.

### **(c) Appropriately dell'Ambito dell'Incarico**

- L'ambito dell'incarico deve essere adeguato. Anche se alcune informazioni sulla sostenibilità sono escluse dall'incarico, tali esclusioni non devono compromettere la capacità degli utenti di comprendere le prestazioni di sostenibilità dell'entità.
- Il Revisore Legale deve valutare se l'esclusione di determinate informazioni potrebbe rendere l'incarico fuorviante o meno utile per gli utenti. Se l'ambito fosse troppo ristretto, potrebbe non consentire di fornire un giudizio significativo.
- La Governance deve collaborare con il revisore per definire un ambito appropriato, garantendo che le informazioni critiche siano incluse nell'incarico di assurance.
- Gli Stakeholder devono essere consapevoli di quali informazioni sono coperte dall'assurance, per comprendere appieno la portata e le limitazioni del rapporto del revisore.

### **Implicazioni Pratiche per le Parti Interessate**

#### **Per il Revisore Legale**

- Valutazione Iniziale. Prima di accettare l'incarico, deve valutare se soddisfa i criteri dello Scopo Razionale.
- Comunicazione chiara. Deve comunicare eventuali limitazioni o preoccupazioni alla governance e documentarle adeguatamente.
- Professionalità. Deve assicurarsi che il lavoro svolto sia in linea con gli standard professionali, garantendo l'affidabilità delle conclusioni.

## **Per la Governance**

- Collaborazione con il Revisore. Deve lavorare con il revisore per definire un ambito appropriato che sia utile per gli stakeholder.
- Trasparenza. Fornire al revisore tutte le informazioni necessarie e supportare un processo di efficace in funzione dell'attestazione.
- Responsabilità. Comprendere che esclusioni o limitazioni non appropriate possono compromettere la fiducia degli stakeholder.

## **Per gli Stakeholder**

- Comprensione dell'Ambito. Devono essere informati sull'ambito dell'incarico di assurance e sulle eventuali limitazioni.
- Affidamento sulle Informazioni. Possono avere maggiore fiducia nelle informazioni quando sanno che il revisore ha considerato attentamente lo Scopo Razionale.
- Partecipazione Attiva. Possono richiedere chiarimenti o maggiori dettagli se ritengono che le informazioni fornite non soddisfino le loro esigenze.

Il paragrafo 80 dell'ISSA 5000 comporta una responsabilità significativa per l'attestatore nel valutare e pianificare l'incarico. Per la Governance, implica la necessità di collaborare strettamente con il revisore per definire obiettivi chiari e un ambito adeguato. Per gli Stakeholder, assicura che le informazioni sulla sostenibilità siano affidabili, pertinenti e presentate in modo trasparente.

## *I paragrafi 1 e 5*

### **Paragrafo 1:**

questo Standard Internazionale sull'Assurance della Sostenibilità (ISSA) tratta gli incarichi di Assurance sulle informazioni di sostenibilità.

### **Paragrafo 5:**

L'ambito dell'incarico di attestazione del report di sostenibilità può estendersi a tutte le informazioni di sostenibilità che l'ente deve rendicontare o solo a una parte di esse. Ad esempio, alcuni ordinamenti possono richiedere che l'intera informativa di sostenibilità da rendicontare in conformità a un quadro normativo stabilito sia soggetta ad assurance. Tuttavia, in alcuni ordinamenti, la legge o la normativa possono richiedere che solo le informazioni relative al clima contenute nelle informazioni sulla sostenibilità di un'entità siano soggette ad attestazione. I requisiti di rendicontazione del presente ISSA richiedono che il professionista identifichi o descriva le informazioni oggetto dell'incarico.



## Fattori ESG, CSRD e modello organizzativo 231 – Connessioni

Il contesto normativo e le esigenze competitive del mercato spingono sempre di più le imprese ad un ripensamento del proprio modello di business **in virtù dei fattori ESG (*Environment, Social, Governance*)**. In tale ambito si evidenzia una naturale e forte sinergia tra i Modelli 231 e le strategie di sostenibilità. Così da un lato, un'impresa non può definirsi del tutto sostenibile se non è dotata di strumenti di compliance normativa efficaci; dall'altro canto, la conformità di legge rappresenta il **presupposto ineludibile** per qualsiasi strategia attenta ai valori ambientali, sociali e di governance.

In proposito vi è recente contributo pubblicato dal CNDCEC il 12.07.2024, intitolato, non a caso: “Modello 231 e fattori ESG: **l'importanza di una virtuosa connessione**”.

L'adozione e l'efficace attuazione dei modelli rappresenta il **criterio di esclusione della responsabilità** dell'ente nel caso in cui siano commessi illeciti che integrino i requisiti soggettivi e oggettivi della responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001. Inoltre, risponde anche alle esigenze di **controllo del rischio, di efficienza nei processi**, di trasparenza e di tutela dell'ente medesimo.

L'attuale contesto normativo in materia di **compliance e sostenibilità** evidenzia, sia in ambito nazionale che comunitario, diversi punti di contatto tra le **politiche di rendicontazione** sulle tematiche ESG (*Environment, Social, Governance*) e i **modelli organizzativi** diretti alla prevenzione dei reati.

L'aumento dell'importanza delle strategie di sostenibilità in ambito ESG, promosse anche dalle normative europee (su tutte la direttiva 2022/2464/UE – CSRD, in vigore dal 5 gennaio 2023), hanno messo in luce la necessità per le aziende di dotarsi di **strumenti di governance consapevole**.

Nell'ambito delle imprese, i rischi ambientali connessi ai cambiamenti climatici e a quelli sociali si manifestano prevalentemente attraverso eventualità collegate:

- al business dell'azienda;
- al prodotto e/o servizio fornito;
- ai relativi processi produttivi;
- ai siti in cui si svolge l'attività.

In relazione alle connessioni intercorrenti tra le **politiche di sostenibilità**, i principi Environment (E), social (S) e governance (G), i processi aziendali maggiormente sensibili e i **rischi reato "231"**, è possibile mettere in evidenza diverse casistiche sia in ambito **Ambientale, Sociale che di Governance**.

Nell'ambito della Rendicontazione della sostenibilità, uno degli strumenti maggiormente utilizzati è rappresentato dal **bilancio di sostenibilità**, che può essere considerato come il giusto connubio tra bilancio sociale e bilancio ambientale e permette la rendicontazione degli impatti generati in considerazione dei tre pilastri ESG. Tramite tale elaborato, l'azienda attiva **un'autoanalisi** al fine di individuare i propri punti di debolezza, scegliendo azioni correttive e comunicando verso l'esterno le strategie da attivare al fine di incrementare la creazione di valore.

Con il recepimento della Direttiva CSRD, a partire dal 2025 (esercizio 2024) la rendicontazione di sostenibilità dovrà essere **inclusa nella relazione sulla gestione**, redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2428 del Codice civile, dovrà contenere, in una sezione appositamente evidenziata,

- le informazioni necessarie per valutare **l'impatto dell'impresa sulla sostenibilità**;
- le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità **influiscono sull'andamento dell'impresa**, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Tali informazioni devono includere anche una **breve descrizione del "modello"** e delle strategie aziendali dell'impresa che indichi, tra l'altro, il **modo in cui il modello e la strategia aziendale dell'impresa** tengono conto degli interessi dei diversi *stakeholder* e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità. Appare evidente, pertanto, che in fase di recepimento della direttiva CSRD nel nostro ordinamento verrà nuovamente **esplicitato un richiamo ai modelli organizzativi** previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, analogo a quello già presente nel previgente D. Lgs. n. 254/2016 (ormai abrogato).

Tenuto conto delle sopra delineate connessioni tra **compliance 231 e fattori ESG**, si evidenzia che l'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG), nella stesura dei **principi di rendicontazione relativi** alla CSRD, finalizzati ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotto, ha individuato le **informazioni legate agli ambiti ambientali**, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva

e passiva, che sono considerate come **maggiormente rilevanti** in considerazione delle attività, delle caratteristiche e della governance dell'impresa.

### ***Responsabilità e rischi***

L'assenza di definizioni, metriche e rating condivisi per gli investimenti ESG comporta, molto spesso, il sorgere **rischi di**:

- **frode**;
- **greenwashing** (affermazioni fuorvianti e/o lacunose e/o omissive sulle effettive caratteristiche di sostenibilità dei prodotti);
- **greenhushing** (presentare come ecologici prodotti o servizi che in realtà non lo sono).

In un simile contesto le **norme del diritto penale** possono rappresentare lo strumento adatto per garantire una **stabilità finanziaria**, anche in relazione alle recenti **modifiche normative previste in ambito comunitario**.

Con il recepimento della CSRD, l'art. 10 del D. Lgs. n. 125/2024 estende l'applicazione degli articoli 2621 e 2622 del Codice civile in merito alle violazioni degli obblighi previsti in materia di **report di sostenibilità** (false attestazioni sociali).

L'intervento si giustifica sulla scorta del fatto che, **se il report finanziario viene integrato con quello di sostenibilità** e collocato nella Relazione sulla gestione, non potrebbero essere più distinte le diverse tipologie e natura delle informazioni in essa contenute.

Pertanto, a partire **dal bilancio relativo all'esercizio 2024**, l'applicazione di tale disposizione diverrà effettiva **anche in materia di rendicontazione di sostenibilità**.

Sempre a mente del *comma 1, del citato articolo 10*, oltre alle responsabilità in capo agli amministratori, impone all'organo di controllo interno, ovvero al Collegio sindacale, di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute del decreto di recepimento e obbliga poi a darne contezza, nella relazione annuale.

**La circolare 21/2024 di Assonime**, conferma il disposto dell'articolo 10 affermando che l'adozione degli ESRS assegna al report di sostenibilità la stessa rilevanza di quello finanziario.

**Antonio Spirti**

**Commercialista Revisore legale**

**ODCEC Roma: AA\_2220 – Registro dei Revisori n. 164342**

**Cell: 338 2282889 – 339 6989096**

**Mail: [antoniospiriti61@gmail.com](mailto:antoniospiriti61@gmail.com)**

**Pec: [spirti.antonio@legalmail.it](mailto:spirti.antonio@legalmail.it)**